



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO IN APPELLO IN CASO DI
MANCATO DEPOSITO DEL FILE CON ESTENSIONE .EML
RELATIVO ALLA NOTIFICA DEL RICORSO**

Sentenza del 24 marzo 2025, n. 2368 del 2025 (dep. 26/03/2025) -
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. VII

Composizione

Trebastoni Dauno Fabio Glauco (Presidente e relatore)

Costa Gaetano (Giudice)

Sanfilippo Salvatore Crispino (Giudice)

100 IMPUGNAZIONI - 087 DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE

Ammissibilità dell'appello – Necessità del deposito del file con estensione .eml
relativo alla notifica del ricorso – Insufficienza del deposito della copia in
formato pdf - Nullità sanabile – Possibilità - Condizioni.

Massima

La prova della notifica del ricorso in appello a mezzo PEC deve essere offerta
esclusivamente con modalità telematica, ovvero sia mediante deposito nel
sistema PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in
formato ".eml" o ".msg", perché soltanto tale formato garantisce che il
messaggio di posta elettronica è esattamente corrispondente all'originale. (In
motivazione la Corte ha precisato che l'omesso deposito del file .eml, ove non
si sia provveduto neppure mediante supporto analogico - nel caso di
impossibilità di deposito telematico - comporta la nullità della notifica del
ricorso in appello, che può essere tuttavia sanata dalla costituzione
dell'appellato).

Rif. normative

Art. 3 bis, comma 3, legge n. 53 del 1994;
art. 9 legge n. 53 del 1994;

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
art. 156 c.p.c.

Conformità Cass. 16189/2023

Anno pubb. 2025